



CIRCOLARE INFORMATIVA AGOSTO N. 8/2026

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto al 15 settembre 2026.

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade il 20 agosto il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6007) o per il secondo trimestre (codice tributo 6032).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 20 agosto il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento contributi Inail

Scade il 20 agosto il termine per il versamento della terza rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2025 e la quota di acconto del 2026.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 20 agosto i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di luglio.

Enasarco: versamento contributi

Scade il 20 agosto il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il secondo trimestre 2026.

Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti

Scade il 20 agosto il versamento dei contributi fissi relativi al secondo trimestre 2026 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade il 25 agosto, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di luglio.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Scade il prossimo 31 agosto il termine per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 6 agosto 2026

CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2026

Anche per il 2026 è operativa la c.d. “*proroga di Ferragosto*”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto 2026.

Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti di imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo, si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passano al 20 agosto 2026.

Versamento delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi
Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici, che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso;
- conciliazione giudiziale;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni.

Si rammenta che il rinvio al 20 agosto 2026 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso arco temporale (01/08/2026 - 20/08/2026).

DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Anche per il 2026 decorre dal 1° agosto il c.d. “periodo feriale”, ovvero il lasso temporale durante il quale si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi (a titolo esemplificativo) e soprattutto quelli che non lo sono.

TERMINI SOSPESI
Proposizione ricorso e reclamo
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all'impugnazione, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga “entro i termini di proposizione del ricorso”.

Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente “slittamento” dell'eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.

Accertamento con adesione

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l'impugnazione dell'atto in relazione al quale si intende contrattare un'adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.

Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l'applicabilità della sospensione feriale, è stato previsto che i termini di sospensione dell'accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Si tratta, pertanto, di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall'esito del contraddittorio e dell'eventuale perfezionamento o meno dell'adesione.

Controlli automatizzati

Il Legislatore ha introdotto la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Pertanto, godono della sospensione i seguenti atti:

Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni	Comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione	Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata
--	---	---

IPER-AMMORTAMENTO 2026: APERTE LE COMUNICAZIONI DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO

Dal 21 luglio 2026 è attiva sulla piattaforma del GSE la funzionalità per l'invio della comunicazione di conferma dell'investimento relativa ai nuovi iper-ammortamenti.

L'adempimento riguarda le imprese che hanno già ricevuto l'esito positivo della comunicazione preventiva.

Per ciascuna comunicazione preventiva ricevuta, la conferma va trasmessa entro sessanta giorni dalla notifica dell'esito positivo inviato dal GSE.

L'accesso avviene tramite l'Area Clienti del sito del GSE (SPID/CIE), utilizzando i modelli e le istruzioni ivi pubblicati, unitamente alla Guida piattaforma NPTR5 aggiornata.

Contenuto della comunicazione

- Attestazione del pagamento dell'ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato, con indicazione di data e importo;
- estremi delle fatture relative ai costi ammissibili all'agevolazione.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria – fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione – il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l'impegno assunto verso il fornitore dalla società concedente mediante sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

La conferma non può avere ad oggetto beni diversi né importi superiori rispetto a quanto indicato nella comunicazione preventiva.

Eventuali variazioni del piano di investimento non sono recuperabili in questa sede e richiedono una nuova prenotazione, subordinata alla disponibilità delle risorse.

È dunque opportuno riscontrare preventivamente la coerenza tra beni prenotati, ordini, fatture e acconti versati.

Il termine dei 60 giorni decorre dall'esito del GSE e non dalla data di apertura della funzionalità: le imprese che hanno ricevuto l'esito positivo nelle prime settimane di giugno dispongono quindi di una finestra utile sensibilmente ridotta rispetto ai sessanta giorni teorici, non essendo prevista alcuna rimessione in termini.

Si raccomanda pertanto di:

- verificare la data di notifica dell'esito e calcolare la scadenza per ciascuna preventiva;
- reperire quietanze bancarie e fatture di acconto;
- trasmettere la conferma con congruo anticipo, considerando che il GSE dispone di dieci giorni per le verifiche e può richiedere integrazioni da produrre nei dieci giorni successivi; si ricorda che il mancato invio, anche di una sola delle comunicazioni previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del beneficio.

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DEGLI ENTI LOCALI

La Rottamazione-*quinquies*, il cui termine di adesione è scaduto lo scorso 30 aprile 2026, ha interessato tutti i carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali;
- contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Quindi, nessuna definizione era possibile per quanto riguarda i carichi di competenza degli enti locali quali, ad esempio, IMU o tassa rifiuti non pagate e iscritte a ruolo.

Le disposizioni si applicano a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che ne abbiano previsto l'applicazione alle proprie entrate.

Le regole per la rottamazione

La rottamazione-*quinquies* in materia di tributi locali, recentemente introdotta, è già stata oggetto di modifica.

Infatti, dopo qualche giorno dalla sua introduzione, il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema per aggiornare le date che caratterizzano questo istituto.

In particolare, il nuovo calendario delle scadenze è stato disegnato nuovamente.

La rottamazione *quinquies* ampliata permette la definizione dei debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023.

Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Va rammentato che la rottamazione è una possibilità che il singolo ente può decidere se innescare o meno, tramite propria deliberazione.

Quindi, non è detto che ogni ruolo riferibile agli enti locali possa essere definito.

Il primo aspetto che è stato aggiornato è stato proprio il termine entro il quale il Comune ha la possibilità di comunicare all'agente della riscossione l'adesione all'istituto.

Entro il nuovo termine del 31 luglio, il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e deve averlo comunicato all'agente della riscossione, secondo le modalità rese disponibili da quest'ultimo.

La decisione del Comune è limitata alla scelta o meno di aderire alla definizione erariale, non potendo l'ente apportare alcuna modifica ai criteri e modalità individuati dalla normativa primaria; è quindi preclusa agli enti la possibilità, ad esempio, di scegliere quale entrate o quali annualità definire.

La procedura

A decorrere dal 15 ottobre 2026 (anche questo termine prorogato rispetto alla precedente scadenza del 15 settembre) Agenzia delle Entrate Riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riser-

vata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Viene anche spostato l'arco temporale nel quale i contribuenti possono presentare istanza di adesione: questa adesione può essere espressa tra il 16 ottobre 2026 ed il 15 dicembre 2026 (rispetto al precedente periodo 16 settembre 2026 - 31 ottobre 2026).

Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato:

- in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, ovvero
- in caso di rateizzazione le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027; le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di utilizzare il pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

Agenzia delle Entrate Riscossione, entro il 28 febbraio 2027, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato, mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore, con le modalità determinate dall'agente della riscossione, ovvero mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale ovvero ancora presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Nel calcolo di quanto dovuto si terrà conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il debitore, se per effetto di precedenti pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto con la definizione, per beneficiare degli effetti della definizione stessa deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi presentando la richiesta di definizione agevolata.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0: PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2026 DELLE COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO

Il MIMIT, con provvedimento del 31 luglio 2026, ha prorogato al 15 settembre 2026 il termine per l'invio delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

La proroga vale sia per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 sia per quelli ultimati entro il 30 giugno 2026.

Grazie alla nuova disponibilità di risorse, si riaprono i termini anche per le imprese in lista d'attesa, che potranno inviare entro la stessa data sia la comunicazione di conferma (con acconto) sia quella di completamento.

La novità interessa:

- le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (beni 4.0), prenotati entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026;
- le imprese che hanno già trasmesso la comunicazione preventiva e ottenuto la prenotazione/conferma delle risorse, ma non hanno ancora perfezionato la procedura con la comunicazione di completamento;
- le imprese collocate in lista d'attesa, che riceveranno dal GSE la comunicazione di nuova disponibilità dei fondi.

Quadro normativo

La L. 207/2024 ha riconosciuto il credito d'imposta 4.0 di cui alla L. 178/2020 anche agli investimenti in beni materiali nuovi dell'Allegato A alla L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025:

- l'ordine risulti accettato dal venditore; e
- sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il beneficio opera all'interno di un limite di spesa di 2.200 milioni di euro, con assegnazione delle risorse secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni trasmesse dal MIMIT all'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo in compensazione tramite modello F24 avviene con il codice tributo "7077", istituito dall'Agenzia delle Entrate.

Il D.M. 15/05/2025, modificato dai D.M. 16/06/2025 e 28/01/2026, ha approvato i modelli e definito la procedura, articolata in tre passaggi:

1. comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (termine ultimo 31 gennaio 2026);
2. comunicazione preventiva con acconto (conferma), da presentare entro 30 giorni dalla prima;
3. comunicazione di completamento, da trasmettere a seguito dell'ultimazione degli investimenti.

Che cosa prevede il D.M. 31 luglio 2026

Intervenendo sull'art. 2 del D.M. 15/05/2025, il decreto direttoriale del 31/07/2026 dispone quanto segue.

a) Il modello di comunicazione è trasmesso dall'impresa al completamento degli investimenti:

- entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025;
- entro il 15 settembre 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026 (in luo-

go del precedente 31 luglio 2026).

- b) Ai fini del perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta, l'impresa invia i modelli di comunicazione (conferma con acconto e completamento) entro il 15 settembre 2026, anche per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025.